



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE AL SECONDO E AL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI eVISO S.P.A. DEL 20 GIUGNO 2024, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E, OCCORRENDO, DEL 21 GIUGNO 2024, IN SECONDA CONVOCAZIONE

eviso S.p.A.

Corso Luigi Einaudi, 3, ▪ 12037 Saluzzo (CN) ▪ T 017544648 ▪ investor.relations@eviso.it ▪ www.eviso.ai

Codice Fiscale P. IVA: 0346 8380 047 ▪ Cap.soc: 369.924,39 euro i.v.

TICKER BORSA ITALIANA: EVISO ▪ CODICE ISIN: IT0005430936

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di eVISO S.p.A. (di seguito “eVISO” o la “Società”) intende sottoporre alla Vostra approvazione in relazione al secondo e al terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria della Società, convocata presso la sede legale della Società in Saluzzo (CN), Corso Luigi Einaudi n. 3, in prima convocazione, per il giorno 20 giugno 2024 alle ore 15:00, e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 21 giugno 2024 alle ore 15:00.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione di eVISO Vi ha convocati per sottoporre alla Vostra approvazione, con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno, la proposta di delibera in merito alle modifiche statutarie relative alle modalità di svolgimento dell’assemblea della Società e, con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno, la proposta di delibera in merito alle modifiche statutarie relative all’introduzione del c.d. “*casting vote*” del Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di parità di voti dettati dalla presenza di un numero pari di membri dell’organo di amministrazione.

La presente relazione è depositata presso la sede legale della Società ed è altresì disponibile sul sito internet della Società eviso.ai nella sezione Investor Relations, Governance.

* * *

Punto 2 all’ordine del giorno:

2. Proposta di modifica degli articoli 17 e 22 dello statuto sociale della Società; delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno di parte straordinaria dell’Assemblea, Vi ricordiamo che il Consiglio di Amministrazione di eVISO ha deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria per discutere e deliberare, *inter alia*, in merito alla proposta di modifica degli artt. 17 e 22 dello statuto sociale.

i. Motivazioni delle variazioni proposte

Le proposte di modifica dello Statuto Sociale di eVISO, come meglio illustrate di seguito, tengono conto di quanto previsto dalla Legge 5 marzo 2024 n. 21- pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2024 – (di seguito, la “**Legge Capitali**”) recante “*Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti*”.

In particolare, mediante l’introduzione dell’art. 135-*undecies*.1 del TUF, viene introdotta la possibilità di rendere applicabili, in linea permanente, le disposizioni che prevedono la facoltà, per le società quotate e per le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, di stabilire che l’intervento e l’esercizio del diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante

conferimento di delega (o sub-delega) al Rappresentante Designato, a condizione che lo Statuto lo preveda espressamente.

Le proposte di modifica, come meglio illustrate nel prosieguo, riguardano pertanto principalmente le modalità di intervento e rappresentanza in assemblea e riguardano i seguenti articoli dello statuto sociale di eVISO.

- **Articolo 17 – Convocazione e luogo dell’assemblea**

La proposta di modifica all’art. 17.4 dello Statuto è resa necessaria dalla proposta di introduzione – nel successivo art. 22 – della possibilità, in determinate circostanze, di tenere l’assemblea unicamente a distanza: si tratta, dunque, di un mero coordinamento di testi.

- **Articolo 22 – Intervento all’assemblea**

La proposta di modifica all’art. 22.2 dello Statuto si rende opportuna alla luce dal proposto nuovo successivo art. 22.3, riguardante la facoltà di prevedere l’intervento e l’esercizio del diritto di voto in assemblea esclusivamente mediante il Rappresentante Designato, inserendo espresso rinvio, quanto a modalità e termini, alla relativa normativa pro tempore vigente.

La nuova proposta formulazione dell’art. 22.3 è finalizzata in particolare ad introdurre per la Società la facoltà di stabilire all’interno dell’avviso di convocazione – qualora consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti – che l’intervento e l’esercizio del diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) al Rappresentante Designato.

La previsione è accompagnata dall’ulteriore specificazione, nel successivo art. 22.4, che, qualora la Società opti per il ricorso “obbligatorio” al Rappresentante Designato – e ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti – la partecipazione all’assemblea da parte dei soggetti legittimati (amministratori, sindaci, rappresentanti della società di revisione, Notaio, Rappresentante Designato e gli altri soggetti a cui è consentita la partecipazione all’Assemblea ai sensi della legge e dello Statuto sociale, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto) possa avvenire anche, o unicamente, mediante idonei mezzi di telecomunicazione, senza necessità che il Presidente, il Segretario e/o il Notaio si trovino nello stesso luogo.

ii. Modifiche statutarie proposte

Di seguito si riporta il testo degli articoli oggetto di modifica dell’attuale statuto ed il nuovo testo degli articoli dello statuto che si propone di approvare.

Statuto vigente	Nuovo statuto proposto (con evidenza delle modifiche: aggiunte in grassetto)
<i>Articolo 17 – Convocazione e luogo dell’assemblea</i>	<i>Articolo 17 – Convocazione e luogo dell’assemblea</i>
17.1 – [INVARIATO]	17.1 – [INVARIATO]
17.2 – [INVARIATO]	17.2 – [INVARIATO]

17.3 - [INVARIATO]	17.3 - [INVARIATO]
17.4 - L'assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la società, a scelta dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia o nei Paesi dell'Unione Europea o in Svizzera.	17.4 - Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 22 , l'assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la società, a scelta dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia o nei Paesi dell'Unione Europea o in Svizzera.
17.5 - [INVARIATO]	17.5 - [INVARIATO]
17.6 - [INVARIATO]	17.6 - [INVARIATO]
17.7 - [INVARIATO]	17.7 - [INVARIATO]
Articolo 22 -Intervento all'assemblea	Articolo 22 -Intervento all'assemblea
22.1 - [INVARIATO]	22.1 - [INVARIATO]
22.2 - Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla società anche in via telematica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.	22.2 - Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla società anche in via telematica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione. La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto, con il ruolo di rappresentante designato anche in via esclusiva, al quale i soci possano conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.
[NON PRESENTE]	22.3 - Ove previsto e/o consentito dalla normativa pro tempore vigente, la Società può prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea possano avvenire anche esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto al rappresentante designato. A tal fine, la Società può prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato.
[NON PRESENTE]	22.4 Nel caso la Società faccia ricorso alla facoltà di cui al precedente comma, e ove previsto e/o consentito dalla normativa pro tempore vigente, la Società potrà

prevedere che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati (amministratori, sindaci, rappresentanti della società di revisione, Notaio, Rappresentante Designato e gli altri soggetti a cui è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi della legge e dello Statuto sociale, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto) possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione, ove non si tenga unicamente mediante mezzi di telecomunicazione, si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, simultaneamente, il presidente e il soggetto verbalizzante; ove, al contrario, la riunione si tenga unicamente mediante mezzi di telecomunicazione, la stessa si considererà tenuta presso la sede legale della Società.

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di eVISO S.p.A.,

- preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e avuto a mente i disposti di legge e di Statuto;*

delibera

1. di modificare l'art. 17 del vigente statuto sociale come segue:

“17.1 L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché dissenzienti e/o non intervenuti.

17.2 L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

17.3 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

17.4 Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 22, l'assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la società, a scelta dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia o nei Paesi dell'Unione Europea o in Svizzera.

17.5 L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o MF-Milano Finanza o Italia Oggi.

17.6 Ove non sia concretato ovvero sia venuto meno il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, l'assemblea può essere convocata, in via alternativa a quanto previsto dal paragrafo che precede, dall'organo amministrativo, ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o dall'amministratore delegato (se nominati), con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante telefax o posta elettronica almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. 17.7 L'avviso di convocazione - fatto salvo il disposto dell'art. 23 - deve indicare: - il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica; - la data e l'ora di prima convocazione dell'assemblea e delle eventuali convocazioni successive; - le materie all'ordine del giorno; - le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile..”

2. di modificare l'art. 22 del vigente statuto sociale come segue:

“22.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. In dipendenza dell'ammissione sull'Euronext Growth Milan, la legittimazione all'intervento spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla società, entro la fine del giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. La comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. È fatta salva la normativa di volta in volta applicabile.

22.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla società anche in via telematica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione. La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto, con il ruolo di rappresentante designato anche in via esclusiva, al quale i soci possano conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.

22.3 Ove previsto e/o consentito dalla normativa pro tempore vigente, la Società può prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea possano avvenire anche esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto al rappresentante designato. A tal fine, la Società può prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato.

22.4 Nel caso la Società faccia ricorso alla facoltà di cui al precedente comma, e ove previsto e/o consentito dalla normativa pro tempore vigente, la Società potrà prevedere che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati (amministratori, sindaci, rappresentanti della società di revisione, Notaio, Rappresentante Designato e gli altri soggetti a cui è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi della legge e dello Statuto sociale, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto) possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione, ove non si tenga unicamente mediante mezzi di telecomunicazione, si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, simultaneamente, il presidente e il soggetto verbalizzante; ove, al contrario, la riunione si tenga unicamente mediante mezzi di telecomunicazione, la stessa si considererà tenuta presso la sede legale della Società.

Punto 3 all'ordine del giorno:

3. Proposta di modifica dell'articolo 29 dello statuto sociale della Società; delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria, Vi ricordiamo che il Consiglio di Amministrazione di eVISO ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria per discutere e deliberare, *inter alia*, in merito alla proposta di modifica dell'art. 29 dello statuto sociale.

i. Motivazioni delle variazioni proposte

La proposta di modifica dello Statuto Sociale di eVISO, come meglio illustrata di seguito, si rende necessaria in seguito all'avvenuta nomina, in data 27 ottobre 2023, di un Consiglio di Amministrazione composto da un numero pari di membri, ed in particolare composto da sei membri, come deliberato dall'Assemblea in conformità agli artt. 26 e 27 dello statuto sociale di eVISO.

In particolare, la presenza di un numero pari di amministratori potrebbe, in determinate situazioni, rallentare la normale operatività dell'organo amministrativo e la tempestività delle proprie determinazioni.

Si ritiene pertanto opportuno proporre l'introduzione statutaria del c.d. "casting vote" del Presidente, ossia la prevalenza del voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di parità di voti dettati dalla presenza di un numero pari di membri dell'organo di amministrazione.

Tale previsione, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, deve ritenersi diretta ad evitare eventuali situazioni di stallo decisionale in seno al Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento a decisioni di particolare importanza per la vita della Società.

ii. Modifiche statutarie proposte

Di seguito si riporta il testo degli articoli oggetto di modifica dell'attuale statuto ed il nuovo testo degli articoli dello statuto che si propone di approvare.

Statuto vigente	Nuovo statuto proposto (con evidenza delle modifiche: aggiunte in grassetto)
Articolo 29 - Quorum consiliari	Articolo 29 - Quorum consiliari
29.1 - [INVARIATO]	29.1 - [INVARIATO]
29.2 - Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica, salvo diverse previsioni di legge.	29.2 - Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica, salvo diverse previsioni di legge. . In caso di parità prevale il voto di colui che presiede la riunione.
29.3 - [INVARIATO]	29.3 - [INVARIATO]

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

“L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di eVISO S.p.A.,

- preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e avuto a mente i disposti di legge e di Statuto;*

delibera

4. di modificare l’art. 29 del vigente statuto sociale come segue:

“29.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

29.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica, salvo diverse previsioni di legge. In caso di parità prevale il voto di colui che presiede la riunione.

29.3 I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.”

Saluzzo, 4 giugno 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Gianfranco Sorasio